



*ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro*

*Per iscriverti al Bollettino ADAPT [clicca qui](#)  
Per entrare nella **Scuola di ADAPT** e nel progetto **Fabbrica dei talenti** scrivi a: [selezione@adapt.it](mailto:selezione@adapt.it)*

*Bollettino ADAPT 13 luglio 2020, n. 28*

Nei giorni scorsi il Tribunale di Treviso ha emanato [una tra le prime sentenze](#) in materia di condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori per **violazione dei Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.**

Il caso specifico ha riguardato **un'importante società**, subentrata nell'appalto dei servizi di pulizia, sanificazione e smaltimento dei rifiuti di un ospedale, che **non si riteneva vincolata dall'accordo sindacale intercorso con la precedente affidataria del servizio** (che riconosceva i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in ogni "cantiere di lavoro"), considerando sufficiente ai fini delle misure anti Covid-19 previste dal Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 - di cui peraltro negava il carattere cogente - la costituzione di un unico comitato a livello centrale.

**Il Tribunale**, dopo aver accertato che non era nel frattempo mutata la titolarità del concessionario, risultando la società in questione mera affidataria del servizio di pulizia, **ha riconosciuto il carattere vincolante del Protocollo derivante dal richiamo effettuato dal D.P.C.M. 11 marzo 2020** ed ha anche affermato **la necessità di costituire il comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo**, di cui al punto 13, "*a livello delle specifiche e singole realtà economico/produttive concretamente interessate dall'emergenza sanitaria*". Ciò in coerenza con la lettera e la finalità del Protocollo nonché con l'andamento della



pandemia, che ha avuto una diffusione ed una intensità irregolare sul territorio italiano, necessitando pertanto di risposte differenziate.

La sentenza è di particolare rilievo perché mira a perseguire l'efficacia della tutela, prevedendo la costituzione dei comitati di cui al punto 13 del Protocollo, dei quali - si ricorda - **fanno parte non solo i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ma anche le rappresentanze sindacali, a seconda dei diversi contesti produttivi (aziendali e territoriali)**. Di conseguenza è antisindacale la condotta che escluda dal suddetto comitato la presenza di una determinata componente sindacale e/o rappresentanza per la sicurezza.

### **Marco Lai**

Centro Studi Cisl

Leggi anche

1. **Oltre gli aspetti formali e le questioni legali: una lezione americana sulla qualità dei tirocini** Giorgio Impellizzeri...
2. **Applicazioni di contact tracing ed efficacia giuridica delle notifiche** Gaetano Machì...
3. **La sospensione delle procedure di licenziamento per ragioni economiche ed organizzative durante la fase di emergenza da Covid-19** Francesco Lombardo, Giovanni Pigliararmi...
4. **Covid-19 - Accordi regionali cassa integrazione in deroga** Covid-19 - Accordi regionali cassa integrazione in deroga Accordo quadro per la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga...
5. **Il sentiero stretto della rappresentanza all'epoca del Covid-19** Andrea Ferrazzi...
6. **Emergenza Covid-19: lavoro domestico e di cura ancora una volta dimenticato dalla politica** Federica Capponi, Irene Tagliabue...